

REGOLAMENTO INTERNO C.E.R. NORD SALENTO

PREMESSE

- a) Il Parlamento Europeo ha emanato una Direttiva (UE 2018/2001) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili che favorisce la diffusione di comunità energetiche accessibili ai consumatori senza condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie.
- b) L'art. 42-bis del Decreto-legge del 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha definito modalità e condizioni per la realizzazione di comunità di energia rinnovabile, ripresa poi dal D.lgs. 199/2021 e ss. mm. ii.;
- c) L'ARERA, con la deliberazione 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020 (di seguito anche la "Delibera 318/2020") e successivamente con deliberazione 727/2022 del 27 dicembre 2022 (di seguito anche la "Delibera 727/2022") e il relativo Allegato A (di seguito anche il "TIAD"), ha disciplinato le modalità e la regolazione economica relative all'energia elettrica oggetto di autoconsumo diffuso prevedendo che il GSE eroghi i benefici economici per la produzione di energia elettrica volta all'autoconsumo delle CER (di seguito anche i "Benefici Economici");
- d) Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con Decreto n. 414 del 7 dicembre 2023 (di seguito anche il "DM CER" che unitamente alla normativa richiamata nelle precedenti Premesse come di volta in volta modificata e integrata, di seguito anche la "Normativa Applicabile"), ha previsto, all'art. 2, comma 1, lett. h),, che le configurazioni di autoconsumo per la condivisione di 'energia elettrica da fonte rinnovabile possano avere diverse configurazioni tra cui:
 - Configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile o CACER: una delle configurazioni di cui alle lettere e), f) e g), che utilizzano la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili (di seguito anche "CACER");
 - Comunità energetiche rinnovabili e cioè sistemi realizzati da clienti finali ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n.199 del 2021 (di seguito anche "CER").
- e) Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, su proposta del GSE e previa verifica da parte dell'ARERA, ha adottato ed aggiorna le regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa (di seguito anche le "Regole Tecniche");
- f) L'ARERA, in conformità all'art. 11 del DM CER, in data 23/02/2024 ha provveduto ad approvare le regole operative per l'accesso delle CACER ai Benefici Economici (di seguito anche le "Regole Operative");
- g) in data 08/07/2025 è stata costituita la Società Cooperativa denominata "Comunità Energetica Rinnovabile Nord Salento Società Cooperativa Benefit" (di seguito "Cer Nord Salento" o "Cer" o la "Cooperativa"), per promuovere e diffondere l'energia rinnovabile e la cultura della tutela ambientale e dell'autosufficienza energetica, aggregando persone, imprese e istituzioni affinché possano avviare e ottimizzare l'uso di fonti di energia rinnovabile su basi di prossimità territoriale, a cui è possibile aderire tramite sottoscrizione del relativo modulo di adesione.

La Cooperativa, regolata dalla Legge Applicabile, dal rispettivo statuto (di seguito anche lo "Statuto") e dal presente regolamento (di seguito anche il "Regolamento Interno"), potrà operare come CER e avere nella propria disponibilità o, comunque, sotto il proprio controllo uno o più impianti per la produzione di energia rinnovabile assumendo eventualmente la configurazione di una o più CACER;



CER NORD SALENTO

- h) ciascun socio della Cooperativa (di seguito anche il “Socio” o Socio della Cer”) è titolare di uno o più punti di connessione (di seguito anche il “POD”);
- i) la produzione e l’autoconsumo, anche virtuale, di energia elettrica da fonte rinnovabile prodotta dagli Impianti nella qualità di cliente finale consumatore di energia elettrica con POD intestato di poter aderire alla eventuale CACER costituita, tramite sottoscrizione del modulo di adesione nei format acclusi al presente Regolamento Interno sub Allegato C, D, E e F e di giovare dei Benefici Economici;
- j) i servizi della Cooperativa - quali la contrattazione e sottoscrizione di accordi con soggetti terzi, selezionati direttamente dalla Cooperativa e/o segnalati da uno o più dei Soci che riservano a questi ultimi sconti e offerte sull’erogazione di energia elettrica e/o di beni e/o servizi – sono forniti allo scopo di consentire a ciascun Socio, nella qualità di cliente finale consumatore di energia elettrica con POD intestato e aderente al presente Regolamento Interno, di giovare di un risparmio sul costo dell’energia elettrica nonché, laddove aderente ad una CACER, anche dei Benefici Economici;
- k) i Soci della CER NORD SALENTO intendono promuovere e diffondere l’energia rinnovabile e la cultura della tutela ambientale e dell’autosufficienza energetica in conformità alla Normativa Applicabile e, ove possibile, accedere ai Benefici Economici regolandone la divisione tra i diversi Soci in funzione dell’eventuale appartenenza ad una CACER in base al presente Regolamento Interno ed eventualmente, qualora previsti, ai singoli e specifici regolamenti di ciascuna CACER (di seguito anche i “Regolamenti Interni CACER”).

Articolo 1

Le premesse al presente Regolamento Interno costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Articolo 2 – Principi e finalità

2.1. La Cooperativa intende promuovere e valorizzare, nell'ambito territoriale, l’autoconsumo diffuso di energia da fonti rinnovabili consentendo ai consumatori finali e/o produttori di energia di associarsi per condividere l'energia territorialmente prodotta da impianti alimentati da fonte rinnovabile nella disponibilità della Cooperativa stessa.

2.2. La Cooperativa si ispira ai seguenti principi:

- ❖ **Sostenibilità Consapevole:** Mira al decentramento e alla localizzazione della produzione energetica, all’utilizzo e alla produzione di energia in modo consapevole, ecosostenibile e partecipato, promuovendo un modello energetico sostenibile, democratico, cooperativo, resiliente e basato sulla produzione e sulla condivisione di energia da fonti rinnovabili.
- ❖ **Mutualità:** La valorizzazione dell’utilità conferita dai soci attraverso il loro consumo/la loro produzione di energia e/o mediante la fornitura ai soci stessi di beni e servizi, utili per ottenere la generazione e l’incentivazione economica dell’energia condivisa all’interno della comunità energetica rinnovabile.
- ❖ **Autonomia e indipendenza:** La Cooperativa è un’organizzazione autonoma e controllata dai suoi soci.
- ❖ **Finestra sul futuro:** la Cooperativa persegue l’obiettivo di coniugare condizioni vantaggiose per i soci attuali con lo sviluppo del proprio patrimonio a vantaggio delle future generazioni.

C.E.R. NORD SALENTO SOC. COOP. BENEFIT

Sede legale: C.so Garibaldi, 10 Trepuzzi LE - P. IVA: 05424870755; C. Fiscale: 93174220751

mail: info@cernordsalento.it PEC: cernordsalento@pec.it



CER NORD SALENTO

Articolo 3 – Ambito di applicazione e modifiche

3.1. Le disposizioni generali contenute nel presente Regolamento Interno sono vincolanti per tutti i Soci della CER NORD SALENTO, indipendentemente dalla loro natura e dalla categoria di appartenenza, così come definite dal regolamento stesso.

3.2. Le disposizioni specifiche per una singola categoria dei Soci della CER così come definite dai successivi articoli, sono vincolanti solo per i Soci della CER appartenenti alla relativa categoria.

Articolo 4 – Scambio Mutualistico

4.1. Conformando l'offerta di occasioni di scambio mutualistico alle esigenze dei soci e in relazione al fabbisogno consumo di energia elettrica da parte di ciascun Socio, la Cooperativa crea occasioni di vantaggio in modo diretto e/o mediato, secondo le seguenti possibili modalità, tra di loro cumulabili e non necessarie:

- ❖ l'accesso ai Benefici Economici ottenuti dalla Cooperativa da parte del GSE;
- ❖ la produzione e la cessione di energia elettrica dagli Impianti di energia rinnovabile ove presenti;
- ❖ l'erogazione di altri beni e servizi offerti dalla Cooperativa tra i quali i servizi di rendicontazione dei Benefici Economici;
- ❖ la contrattazione e sottoscrizione di accordi con soggetti terzi, selezionati direttamente dalla Cooperativa e/o segnalati da uno o più dei Soci, che riservano a questi ultimi sconti e offerte sull'erogazione di energia elettrica e/o di beni e/o servizi;
- ❖ la programmazione e implementazione di attività a carattere culturale, sociale e/o di diversa natura nei confronti della comunità di riferimento della Cooperativa;
- ❖ l'erogazione, in maniera differita, di ristori inerenti lo scambio mutualistico diretto effettuato.

4.2. La Cooperativa potrà offrire beni e servizi anche a soggetti terzi non Soci della CER Nord Salento restando inteso che il vantaggio mutualistico è, in ogni caso, una prerogativa esclusiva dei Soci.

4.3. La Cooperativa può prevedere formule di offerte, sconti e vantaggi esclusivi riservati a specifici Soci della CER

4.4. I valori economici che si generano dallo scambio mutualistico indiretto non sono conteggiati nella prevalenza di mutualità e non danno luogo al ritorno.

5. Articolo 5 – Requisiti dei Soci

5.1. La partecipazione all'iniziativa è aperta e volontaria. Possono divenire Soci della Cooperativa i consumatori e/o produttori che:

- a) sono persone fisiche, piccole medie imprese (c.d. PMI), enti territoriali o autorità locali (ivi incluse, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della L. n. 196/2009);
- b) sono titolari di punti di connessione (POD);

C.E.R. NORD SALENTO SOC. COOP. BENEFIT

Sede legale: C.so Garibaldi, 10 Trepuzzi LE - P. IVA: 05424870755; C. Fiscale: 93174220751

mail: info@cernordsalento.it PEC: cernordsalento@pec.it



CER NORD SALENTO

- c) non svolgono come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell'energia elettrica. In particolare, nel caso di Soci che non siano persone fisiche, è necessario che il codice ATECO prevalente sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00;
- d) non svolgono un'attività, in proprio o per conto terzi, i cui scopi siano in contrasto con gli interessi della Cooperativa;
- e) non svolgono un'attività identica o affine a quelle svolte dalla Cooperativa e che per dimensioni e caratteristiche siano suscettibili di configurare un rapporto di effettiva concorrenza con gli interessi e le finalità della Cooperativa stessa. In tale ipotesi, in sede di ammissione, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa dovrà valutare tale potenziale conflittualità anche considerando i settori e i mercati in cui operano gli aspiranti Soci unitamente alle loro dimensioni imprenditoriali, e, in caso di rifiuto all'ammissione, indicando gli eventuali motivi per cui si ritiene di non poter ammettere l'aspirante Socio della cooperativa;
- f) hanno conferito il Mandato di cui al successivo Art. 10 al Referente.

5.2. È preclusa la partecipazione alla Cooperativa per i titolari di utenze in relazione alle quali risulti attivo il servizio di Scambio sul Posto.

5.3. Per le persone fisiche è altresì necessario il rispetto dei seguenti requisiti:

- ❖ aver compiuto il 18° anno di età;
- ❖ essere titolare al momento della domanda di un'utenza elettrica, o averne richiesto l'attivazione, con relativo punto di connessione (POD) alla rete di distribuzione dell'energia elettrica.

5.4. Per le persone giuridiche è altresì necessario che le stesse siano titolari al momento della domanda di un'utenza elettrica, o abbiano richiesto l'attivazione con relativo punto di connessione (POD) alla rete di distribuzione dell'energia elettrica facente parte dell'area sottesa alla medesima cabina primaria della relativa CACER.

5.5. È preclusa la partecipazione alla Cooperativa ai Condomini, intesi come soggetto giuridico dotato di codice fiscale. I singoli condòmini possono acquisire la qualifica di Soci.

5.6. La potenza degli impianti inseriti nella CER Nord Salento dai soci Produttori o Prosumer deve essere inferiore ad 1 MW.

5.7. I Soci della CER Nord Salento Produttori o Prosumer non devono essere percettori di contributi in conto capitale superiori a quanto stabilito dalla normativa vigente per la realizzazione e l'installazione dell'impianto fotovoltaico messo a disposizione della Comunità.

Articolo 6 – Categorie di Soci, quota sociale

6.1. In funzione della natura e dell'intensità dello scambio mutualistico, in particolare in relazione alla circostanza per cui i Soci della Cer Nord Salento siano esclusivamente consumatori di energia elettrica (di seguito anche i "Soci Clienti Finali") ed esclusivamente produttori (di seguito anche i "Produttori"); appartenenti ad una CACER nella veste di soli consumatori (di seguito anche i "Consumer") o anche produttori della stessa (di seguito anche i "Prosumer"), vengono istituite le seguenti categorie di Soci:

C.E.R. NORD SALENTO SOC. COOP. BENEFIT

Sede legale: C.so Garibaldi, 10 Trepuzzi LE - P. IVA: 05424870755; C. Fiscale: 93174220751

mail: info@cernordsalento.it PEC: cernordsalento@pec.it



CER NORD SALENTO

- A. soci cooperatori consumatori: clienti finali titolari di un punto di connessione (POD) alla rete per il consumo di energia elettrica ubicato nel territorio di operatività della Cooperativa;
- B. soci cooperatori produttori: produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, in quanto intestatari dell'officina elettrica di produzione o del codice ditta, ove previsti dalla normativa vigente, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione, ubicato nel territorio di operatività della Cooperativa;
- C. soci cooperatori prosumer: i clienti finali titolari di un punto di connessione (POD) alla rete per il consumo di energia elettrica e al contempo produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, ove previsti dalla normativa vigente, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione, ubicati nel territorio di operatività della Cooperativa.
- D. soci sovventori: ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III dello Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti d'ammissione e le cause d'incompatibilità previste per i soci cooperatori.

6.2. La Quota Sociale è nominativa, indivisibile e non può essere cointestata.

6.3. Il valore delle singole Quote Sociali è così stabilito:

- ❖ CATEGORIA A, B, C: € 25,00
- ❖ CATEGORIA D: € 100,00

Ciascun socio è tenuto al versamento della QUOTA DI CAPITALE SOCIALE per ogni POD di cui si richiede l'adesione, nonché al pagamento di eventuali ulteriori spese e oneri determinati dal CDA. Le modalità di versamento di tali importi sono stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione.

6.4. Quota inserimento configurazione

Il socio è tenuto a saldare alla CER il costo del servizio per l'inserimento come produttore e/o consumatore in una configurazione relativa al servizio di autoconsumo diffuso incentivato.

- I costi di tale servizio sono definiti da apposita delibera del CDA che ne definisce i criteri. La quota di inserimento in configurazione per il Cliente Finale dipende dalla potenza del contatore del POD a lui intestato; la quota di inserimento in configurazione per il "Produttore" dipende dalla potenza dell'impianto fotovoltaico da inserire in configurazione. Per il "consumatore finale", i costi relativi alla quota di inserimento in configurazione potranno essere detratti pro-quota, dai benefici a lui spettanti e derivanti dall'incentivo sull'energia condivisa secondo criteri stabiliti dal CDA; modalità diverse e quote potranno essere rideterminate in base a delibera del Cda;
- la QUOTA INSERIMENTO IN CONFIGURAZIONE per i soci "CONSUMATORI/CLIENTI FINALI" è scontata fino al 31 dicembre 2025 salvo proroga espressa dal CDA;
- Il socio è tenuto a saldare alla CER eventuali costi sostenuti dalla stessa per cause/motivi imputabili al socio stesso (a puro titolo di esempio: costi sostenuti per modifica dati e informazioni nel portale del GSE, etc);
- l'organo amministrativo potrà richiedere ai soci una contribuzione annuale eventualmente diversa per entità e misura ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente regolamento, che sarà approvata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di amministrazione.

C.E.R. NORD SALENTO SOC. COOP. BENEFIT

Sede legale: C.so Garibaldi, 10 Trepuzzi LE - P. IVA: 05424870755; C. Fiscale: 93174220751

mail: info@cernordsalento.it PEC: cernordsalento@pec.it



CER NORD SALENTO

Articolo 7 - Ammissione Soci

7.1. Per richiedere l'ammissione alla Cooperativa, ai sensi dello Statuto, i soggetti interessati dovranno presentare domanda di adesione unitamente ai suoi allegati, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto richiedente, al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. **Tale documentazione di adesione, scaricabile sul sito www.cernordsalento.it, può essere trasmessa tramite mail: info@cernordsalento.it, PEC cernordsalento@pec.it o raccomandata AR o brevi manu** presso la sede sociale o altro recapito appositamente comunicato.

7.2. A seguito dell'avvenuta ricezione da parte della Cooperativa della documentazione di adesione, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto richiedente, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa farà pervenire a quest'ultimo secondo le modalità stabilite da apposita Delibera del CDA, comunicazione di ammissione a socio nella Cooperativa o, in caso contrario, una breve motivazione sugli elementi e le ragioni a fondamento della decisione di rigetto della domanda.

7.3 –Esame della domanda di adesione

1. Il Consiglio di amministrazione, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, provvede alla sua valutazione e delibera sull'ammissione dell'interessato alla CER. La notifica avverrà solo in caso di non ammissione a socio.

2. L'ammissione alla CER nelle categorie di Produttore o Consumatore può essere negata:

- a) in assenza dei requisiti previsti dalla legge per l'appartenenza alla CER;
- b) qualora l'interessato persegua finalità incompatibili con quelle della CER;
- c) qualora la partecipazione del soggetto alla Comunità possa portare degli squilibri nei meccanismi di condivisione dell'energia prodotta dai partecipanti alla CER;
- d) qualora ostacoli di natura tecnica impediscano l'adesione dell'interessato alla Comunità

7.4 –Clausola di equilibrio

Ferma l'apertura della CER, a tutti i clienti finali che si trovano nell'ambito della medesima cabina di aggregazione, la CER, si riserva di fissare un numero ottimale di membri consumatori e/o produttori determinato in funzione della capacità di consumo di ciascuno di essi per le finalità di condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta e immessa nella rete pubblica dalla CER.

Articolo 8 – Esclusioni, recesso e trasferibilità della quota

8.1. Esclusioni

Ciascun Socio può essere escluso dalla CER e/o dalla CACER di appartenenza, previa valida deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cooperativa, nei seguenti casi:

- Inattività assoluta e continuata dai lavori e dalle azioni della Cooperativa e/o irreperibilità e mancato dialogo attivo con la stessa;
- morte del socio o deliberazione dello scioglimento del soggetto in caso di Socio persona giuridica;
- perdita o chiusura dell'utenza elettrica;
- spostamento, aggiunta o rimozione della propria utenza e/o del relativo POD;

C.E.R. NORD SALENTO SOC. COOP. BENEFIT

Sede legale: C.so Garibaldi, 10 Trepuzzi LE - P. IVA: 05424870755; C. Fiscale: 93174220751

mail: info@cernordsalento.it PEC: cernordsalento@pec.it



CER NORD SALENTO

- mancata comunicazione da parte del socio, facente o meno parte di una CACER, della costruzione o rimozione, successiva all'adesione alla Cooperativa, di un impianto di produzione di energia rinnovabile, come meglio disciplinata ai sensi dei successivi Artt. 10.3, 10.4 e 10.5;
- alterazione dei contatori o di altri apparati volti a monitorare il consumo, e/o l'eventuale produzione, dell'energia elettrica da parte del Socio;
- perdita da parte del Socio delle caratteristiche soggettive o oggettive che lo abilitano a far parte della Cooperativa;
- rappresentazioni false o ingannevoli delle dichiarazioni e garanzie di cui al Modulo Adesione Socio Cliente Finale.

8.2. Recesso

Fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, il socio cooperatore può recedere in qualsiasi momento.

Il recesso non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa mediante Raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC. Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro i termini di legge e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC; in caso di diniego il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione attivando la clausola di arbitrato prevista nel presente Statuto

Il recesso ha effetto per il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda e per il rapporto mutualistico con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato almeno tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

In caso di recesso, esclusione o decesso, la Cer provvederà al rimborso della sola quota di capitale sociale effettivamente versata, secondo quanto previsto dallo statuto. Tale rimborso sarà effettuato previa compensazione con l'importo di €25,00 (IVA inclusa) a copertura dei costi amministrativi sostenuti per:

- € 18,00 per l'attività amministrativa relativa alla predisposizione e approvazione del verbale di uscita;
- € 1,00 per le spese bancarie di bonifico;
- € 6,00 per la catalogazione e archiviazione documentale.

Tali costi saranno fatturati al socio ed applicati solo se effettivamente sostenuti. Il pagamento potrà avvenire anche mediante trattenuta diretta dall'importo da rimborsare, fino alla concorrenza massima di €25,00 (IVA inclusa).

a) Condizioni di uscita dalla CER per i soci produttori/prosumer.

Le condizioni per uscire dalla CER sono subordinate da un buon bilanciamento delle configurazioni che tenga conto dell'apporto della produzione di energia all'interno della CACER .

A tal proposito, qualora ciò comporti la perdita di impianti strategici o comprometta gravemente gli obiettivi e gli equilibri della comunità, il CDA si riserva di sospendere gli effetti del recesso per il tempo necessario a individuare una soluzione sostenibile.

C.E.R. NORD SALENTO SOC. COOP. BENEFIT

Sede legale: C.so Garibaldi, 10 Trepuzzi LE - P. IVA: 05424870755; C. Fiscale: 93174220751

mail: info@cernordsalento.it PEC: cernordsalento@pec.it



CER NORD SALENTO

In ogni caso il produttore che voglia recedere dalla CER, nella medesima comunicazione di recesso, deve segnalare uno o più potenziali soci "Producer" che garantiscano l'allineamento tra energia prodotta e condivisa in autoconsumo, venuto meno con il recesso.

Qualora la CACER divenga composta da un solo Socio verranno automaticamente sospesi - per un periodo massimo di 6 (sei) mesi - i Benefici Economici. In caso di impossibilità di ricostruzione della pluralità dei Soci aderenti alla CACER entro il suddetto termine, la relativa CACER verrà automaticamente sciolta.

Il rapporto tra Socio e Cooperativa potrà altresì sciogliersi in caso di morte del Socio persona fisica. In tal caso, dopo la cancellazione del de cuius dal libro Soci, l'erede o uno degli eredi legittimari, con esplicita rinuncia degli altri, può chiedere di subentrare al socio defunto e potrà essere ammesso quale nuovo socio versando il solo Contributo Annuale di cui al precedente Art. 6.4.

8.3. Trasferibilità della quota

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione al CDA con lettera raccomandata o PEC, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente, salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel Libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione attivando la procedura di arbitrato prevista nello Statuto.

Articolo 9 – Diritti e doveri dei soci

9.1. In conformità con quanto previsto dalla Normativa Applicabile, i Soci mantengono i diritti a loro spettanti in qualità di clienti finali, compreso quello di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica anche tramite le convenzioni e gli accordi sottoscritti dalla Cooperativa.

9.2. I Soci sono soggetti ai doveri riportati nel presente Regolamento Interno. In particolare, ciascun Socio si impegna a:

- rispettare le norme del presente Regolamento Interno e le deliberazioni dell'Assemblea Cooperativa relative all'attività della Cooperativa;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità della Cooperativa;
- contribuire al raggiungimento degli scopi della Cooperativa e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini della Cooperativa, in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fine di lucro, e anche in via indiretta;
- all'interno di una CACER, utilizzare prioritariamente l'energia elettrica prodotta dagli Impianti di quella CACER;



CER NORD SALENTO

- comunicare prontamente al Referente della Cooperativa i consumi di propria pertinenza, anche per consentire, anche per il tramite di terzi, di svolgere ogni attività utile, necessaria ed opportuna nell'interesse della Cooperativa e dei Soci anche nei confronti del GSE e di ogni autorità competente ai sensi della Normativa Applicabile;
- garantire l'accesso e l'utilizzo dei propri dati di misura dell'energia elettrica prelevata ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa anche per consentire alla Cooperativa, anche per il tramite di terzi, di svolgere ogni attività utile, necessaria ed opportuna nell'interesse della CER e dei Soci, dell'eventuale CACER nei confronti del GSE e di ogni autorità competente ai sensi della Normativa Applicabile;
- in caso di adesione ad una CACER, acconsentire, per proprio conto, affinché il GSE, e la Cooperativa (ove previsto) possano acquisire e utilizzare, per il tramite del Sistema Informativo Integrato gestito dall'Acquirente Unico S.p.A., i dati e le misure relativi alla fornitura di energia elettrica afferente al punto di connessione di propria pertinenza, ai fini della determinazione dei corrispettivi spettanti per la valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e per lo svolgimento delle altre attività previste dalle disposizioni normative;
- consentire, per quanto di competenza, l'accesso agli impianti di produzione e alle unità di consumo che rilevano ai fini della CACER cui appartiene, qualora il GSE dovesse richiederlo ai fini
- ogni ulteriore attività necessaria, utile o comunque opportuna per consentire alla Cooperativa, anche tramite terzi dalla stessa indicati, di adempiere a quanto previsto dalla Normativa Applicabile.

9.3. Tutti i Soci della Cer dovranno comunicare alla Cooperativa la propria volontà di realizzare un impianto di produzione di energia rinnovabile, prima della realizzazione dell'impianto stesso; nel caso di eventuale appartenenza ad una CACER, medesima comunicazione andrà inviata anche a quest'ultima.

9.4. I Soci Prosumer titolari di un impianto per cui siano stati ottenuti i Benefici Economici, dovranno comunicare alla Cooperativa e alla CACER di appartenenza la loro eventuale volontà di rimuovere o depotenziare l'impianto dalla CACER, prima della rimozione dello stesso.

9.5. Ciascun Socio dovrà altresì comunicare alla Cooperativa e alla eventuale CACER di appartenenza, la propria volontà di aggiungere, rimuovere o spostare un proprio POD.

C.E.R. NORD SALENTO SOC. COOP. BENEFIT

Sede legale: C.so Garibaldi, 10 Trepuzzi LE - P. IVA: 05424870755; C. Fiscale: 93174220751

mail: info@cernordsalento.it PEC: cernordsalento@pec.it



CER NORD SALENTO

Articolo 10 – Mandato al Referente

10.1. Al fine della presentazione delle domande di incentivazione e dell'erogazione dei Benefici Economici, di cui ai successivi articoli, da parte del GSE, il soggetto Referente per la CACER e per i suoi aderenti è la CACER stessa o, ove ammesso dalla Normativa Applicabile, l'eventuale ulteriore soggetto Referente a cui la CACER abbia conferito apposito mandato.

10.2. In conformità con quanto previsto dalla Normativa Applicabile, ciascun Socio conferirà al Referente, con apposito atto un mandato senza rappresentanza (di seguito anche il "Mandato"), ai sensi e per gli effetti degli artt. 1705 e ss. del Codice Civile, al compimento di tutte le attività e di tutti gli atti giuridici prodromici alla presentazione al GSE dell'istanza di accesso ai Benefici Economici, così come al compimento di tutte le attività e di tutti gli atti giuridici successivi all'eventuale accesso al predetto servizio, come elencati nel Mandato stesso.

10.3. Nell'esecuzione del Mandato, il Referente sarà dotato di tutti i più ampi poteri all'uopo necessari per l'espletamento del proprio incarico. Al fine di consentire al Referente l'esecuzione del Mandato, il mandante si impegna a:

- consegnare al mandatario tutta la documentazione necessaria e a fornire tutte le informazioni utili ai fini dell'espletamento del suo incarico, dichiarando e garantendo sin da ora che tutta la documentazione e le informazioni fornite saranno veritiere, corrette, complete, aggiornate e conformi con la Normativa Applicabile;
- non attuare comportamenti che possano in qualsiasi modo compromettere tale esecuzione e, anzi, collaborare con la Cooperativa, con la CACER e con il Referente al fine dell'espletamento delle attività a lui spettanti.

Articolo 11 – Benefici Economici

11.1. Ai sensi della Normativa Applicabile, sono riconosciuti alla CACER per ciascun impianto di produzione che rilevi per la configurazione i Benefici Economici per la durata di 20 (venti) anni (il "Periodo di Incentivazione"), a partire dalla data di decorrenza commerciale dell'impianto produttivo, per l'energia elettrica condivisa- pari al minimo, calcolato su base oraria, tra l'energia elettrica effettivamente immessa in rete dagli Impianti e l'energia elettrica prelevata dai punti di connessione che rilevano ai fini della configurazione.

11.2. I Benefici Economici potranno essere proporzionalmente e automaticamente integrati, tanto in aumento quanto in riduzione, in caso di eventuali modifiche della Normativa Applicabile, mediante apposite modifiche del presente Regolamento Interno.

11.3. Ciascun Socio aderente ad una CACER, accetta sin d'ora il carattere inderogabile della ripartizione dei benefici economici, di cui al successivo Art. 13, per l'intera durata del Periodo di Incentivazione.

Articolo 12 – Modalità di calcolo benefici economici

12.1. Le componenti dei Benefici Economici di cui al precedente Art. 11 saranno quelle di volta in volta calcolate e pubblicate dal GSE e presenti sul sito www.gse.it.

C.E.R. NORD SALENTO SOC. COOP. BENEFIT

Sede legale: C.so Garibaldi, 10 Trepuzzi LE - P. IVA: 05424870755; C. Fiscale: 93174220751

mail: info@cernordsalento.it PEC: cernordsalento@pec.it



CER NORD SALENTO

Articolo 13 - Distribuzione dei benefici

13.1. La distribuzione dei benefici discendenti dalla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, prodotta dalle unità di produzione detenute dalla CER, sarà effettuata secondo principi di parità di trattamento ovvero in misura proporzionale alla partecipazione di ciascun socio associato produttore – o consumatore e degli impegni assunti nei confronti della Cooperativa, tenuto proporzionalmente conto delle attitudini tecnico-operative e/o dell'eventuale impegno finanziario del singolo associato.

13.2. Tariffa Incentivante (TIP) e Contributo ARERA (TRASE):

Si stima che a regime i proventi incassati dall'Energia condivisa potranno essere così ripartiti:

- 40% Ai soci consumatori
- 40% Ai soci produttori
- 20% Copertura dei costi di gestione ed accantonamento rischi

I. Ai Soci Consumatori:

Tali benefici economici saranno suddivisi tra i consumatori proporzionalmente all'energia consumata nelle fasce orarie in cui gli impianti dei prosumer sono in funzione. Considerando che nel 2024 gli incentivi per l'energia condivisa, si aggirano intorno ai 110 €/MWh, il beneficio economico per i consumatori, al netto delle spese di gestione della Cer, è stimato in circa 44 €/MWh (0,044 €/kWh).

II. Ai Soci Produttori/Prosumer

Tali benefici economici saranno suddivisi tra i produttori proporzionalmente all'energia immessa in rete e condivisa virtualmente su base oraria dagli impianti messi a disposizione. Questi incentivi si sommano al valore dell'energia ceduta alla rete tramite il ritiro dedicato o la vendita diretta.

Nei casi di cui è prevista l'erogazione di un contributo in conto capitale:

- I benefici trovano applicazione anche in relazione all'energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale e persone fisiche (così come disciplinato dall'articolo 6, comma 1 del Decreto CACER)
- Tutti gli altri soggetti diversi da quelli sopra indicati che hanno realizzato gli impianti con l'erogazione del contributo in conto capitale potranno usufruire dei benefici economici discendenti dalla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa non prima di 5 anni dall'entrata in funzione dell'impianto condiviso e, in ogni caso, applicando il fattore di riduzione così come disciplinato dall'Allegato 1 del Decreto CACER e suoi aggiornamenti.

La distribuzione dei benefici relativi all'energia elettrica condivisa avverrà sulla base dei criteri determinati dall'organo amministrativo. A tale specifico fine l'organo amministrativo predisporrà un

C.E.R. NORD SALENTO SOC. COOP. BENEFIT

Sede legale: C.so Garibaldi, 10 Trepuzzi LE - P. IVA: 05424870755; C. Fiscale: 93174220751

mail: info@cernordsalento.it PEC: cernordsalento@pec.it



CER NORD SALENTO

documento con il quale preliminarmente quantificherà analiticamente l'ammontare delle spese gestionali e manutentive della CER.

Successivamente al calcolo dell'ammontare delle spese come al paragrafo precedente quantificate, cui si aggiungeranno le ulteriori spese variabili in funzione dei benefici economici effettivamente incassati, si procederà alla distribuzione dei benefici.

Se le spese relative ai costi di gestione risulteranno superiori al 20% tale beneficio potrà essere ricalcolato, se necessario, per coprire i costi di funzionamento della Cer, determinando conseguentemente in riduzione in pari misura ed in proporzione la quota relativa ai soci consumatori e produttori/prosumer.

L'erogazione del contributo spettante per ciascun socio verrà eseguita tramite bonifico bancario verso l'IBAN comunicato dal socio e al raggiungimento del valore minimo di 50€ di incentivo per socio; nel caso in cui l'incentivo spettante al socio sia inferiore a 50€, l'importo verrà erogato nell'anno successivo e solo se il valore spettante risulti sempre almeno di 50€.

Gli Organi della CER potranno annualmente rivedere i criteri di distribuzione alla luce delle iniziative programmatiche da attuare da parte della CER in linea con gli scopi definiti dallo Statuto.

I soci non potranno perciò pretendere nulla di diverso dalla distribuzione effettuata dalla CER.

Gli Organi della CER potranno anche decidere di utilizzare gli ulteriori benefici economici della comunità energetica (derivanti da donazioni spontanee, finanziamenti pubblici o privati, devoluzione da parte dei soci dei benefici economici loro spettanti) per favorire investimenti in fonti rinnovabili a favore della CER e/o dei soci stessi, secondo le modalità che ritengono più opportune ed in linea coi principi definiti dallo statuto, in particolare le misure di contrasto alla povertà energetica, purché in linea con la normativa e i regolamenti nazionali.

13.3. L'organo amministrativo potrà istituire un "Fondo di contrasto alla povertà energetica", con lo scopo di fornire un maggiore ed ulteriore beneficio alla parte di soci consumatori della CER in condizioni di particolare fragilità o di ristrettezza economica (Soci in Fascia Protetta). In tal caso la quota di fondo andrà a diminuire proporzionalmente la quota riservata ai soci della Cer.

Il Fondo Solidale si pone l'obiettivo di sostenere economicamente le famiglie e gli individui in difficoltà sul territorio, con azioni mirate come:

- Sostegno diretto per le bollette energetiche: Aiuti economici per ridurre l'impatto delle bollette sulle famiglie con minori possibilità.
- Miglioramento dell'efficienza energetica: Contributi per la riqualificazione energetica delle abitazioni, come l'installazione di impianti fotovoltaici o l'efficientamento degli edifici.
- Educazione al risparmio energetico: Iniziative di sensibilizzazione e formazione per promuovere un uso consapevole e sostenibile dell'energia.

C.E.R. NORD SALENTO SOC. COOP. BENEFIT

Sede legale: C.so Garibaldi, 10 Trepuzzi LE - P. IVA: 05424870755; C. Fiscale: 93174220751

mail: info@cernordsalento.it PEC: cernordsalento@pec.it



CER NORD SALENTO

Grazie agli introiti generati dalla CER, il Fondo può operare in modo continuativo e sostenibile, rafforzando il tessuto sociale del territorio attraverso la condivisione delle risorse energetiche rinnovabili.

13.4. Il TIP complessivo ripartibile a soggetti IVA, sia Produttori che Consumatori, potrà essere di un importo non superiore al 55% dell'incentivo complessivo parametrizzato sull'energia immessa.

13.5. Nei casi in cui un Socio appartenente o meno una CACER, decida di (i) realizzare un ulteriore impianto di produzione di energia rinnovabile, (ii) di ampliare un impianto di produzione di energia rinnovabile già esistente, (iii) di rimuovere un impianto di produzione di energia rinnovabile, (iv) di depotenziare un impianto di produzione di energia rinnovabile già esistente o (v) di aggiungere o rimuovere un proprio POD, vi sarà la necessità di rivalutare i Benefici Economici, con loro conseguente adeguamento.

13.6. Resta inteso che nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente in cui il Socio non comunichi alla Cooperativa la propria volontà di cambiare il proprio assetto di consumo/produzione o il collegamento tramite POD, con conseguente variazione dell'assetto della Cooperativa stessa, il Socio si impegna e sarà obbligato a sollevare la Cooperativa da ogni conseguenza pregiudizievole, anche di natura economica.

13.7. Il Referente sarà incaricato del riparto dei Benefici Economici dell'energia elettrica condivisa e sarà tenuto a predisporre un documento con le quote di ripartizione spettanti a ciascun Socio, calcolate proporzionalmente sull'apporto del singolo Socio rispetto al contributo totale generato.

13.8. Resta altresì inteso che la Cooperativa, e ciascuna singola CACER qualora sia costituita, assicurano che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto al valore soglia espresso in percentuale di cui all'articolo 13.2, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Articolo 14 - Rapporti con i terzi

14.1. La Cooperativa si riserva di stipulare accordi di collaborazione, convenzioni e sponsorizzazioni con aziende o enti pubblici e privati, per eventi occasionali o in modo continuativo.

14.2. I Soci non potranno far parte di altre configurazioni o accedere ad altri incentivi o benefici economici per l'energia prodotta e immessa dagli Impianti.

Articolo 15 – Esonero di responsabilità degli amministratori per modifiche normative e/o regolamentari

Si prevede espressamente l'esonero di responsabilità degli amministratori nei casi in cui la CER e, con essa, i suoi soci o alcune categorie di essi, perdano o vedano ridotti,

anche in modo definitivo, i benefici/incentivi previsti dalla normativa vigente in conseguenza di atti di interpretazione autentica, di nuove disposizioni normative e/o

regolamentari, di prassi applicate da soggetti quali il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) e/o da altri Enti ed Autorità.

Articolo 16 - Trattamento dei dati personali

15.1. Il trattamento dei dati personali dei Soci verrà effettuato in conformità alla normativa di riferimento, così come regolato dal relativo allegato



CER NORD SALENTO

Articolo 17 – Comunicazioni

16.1. All'atto di adesione alla Cooperativa ciascun Socio sarà tenuto a fornire i propri recapiti, ai quali saranno indirizzate tutte le comunicazioni relative della Cooperativa.

16.2. Eventuali comunicazioni dirette alla Cooperativa dovranno essere effettuate esclusivamente al Referente, ai seguenti recapiti: e-mail: info@cernordsalento.it PEC: cernordsalento@pec.it